

Imposta di bollo assolta
in modo virtuale giusta
autorizzazione n.
25651/15 del 13/04/2015
della Agenzia delle
Entrate - Ufficio
territoriale di Trento.

Allegato 1 alla det. n. P2 dd. 28/5/20

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE PERSONALE L. P. 32/90

redatto nella forma della scrittura privata

Attività compartecipabili individuate con deliberazione della G.P. n. 254 del 18/02/2005 e ss. mm.ii – codice CIG 83842863AF – (rif. cod. CUP C42D19000040003 – Provincia Autonoma di Trento)

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO (di seguito “Opera”) Ente funzionale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della L.P. 24 maggio 1991, 9 con sede in Trento, (TN) via della Malpensada 82/A codice fiscale 80003390228 rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN), il 09/12/1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;
- CONSORZIO LAVORO AMBIENTE s.c. (di seguito denominata “Società”) con sede legale in Trento (TN) via al Maso Visintainer, 10 – codice fiscale e partita IVA 00638070227, rappresentata dal dott. Melchiorre Lino Orler nato a Mezzano il 01/09/1958 e domiciliato per la carica in Trento (TN) presso la sede legale della Società, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore.

PREMESSO:

- Che con determinazione n. 123 di data 18/12/2019 il Dirigente del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento (di seguito nominato SSOVA) ha affidato a CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Società Cooperativa il servizio per le attività di supporto alle attività di Opera Universitaria,

anche per l'intero anno 2020, da svolgersi con 16 persone a tempo pieno;

- che per la realizzazione delle suddette attività di supporto il costo dei lavoratori derivante dall'applicazione del contratto attualmente vigente comprensivo delle spese organizzative venga coperto con un importo mensile forfetario per una persona a tempo pieno, a carico di Opera Universitaria, ammonta a € 474,00 IVA esclusa;
- che con determinazione del Direttore di Opera n. 92 di data 28/05/2020 è stata autorizzata la stipula della presente convenzione.

ART. 1

- 1) La presente convenzione decorre dall'1/01/2020 e termina al 31/12/2020.
- 2) Il CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Società Cooperativa si impegna a mettere a disposizione di OPERA UNIVERSITARIA n. 16 unità di personale da impiegare a supporto delle varie attività richieste. L'orario di lavoro è da intendersi per tutti a tempo pieno di 37,5 ore settimanali da ripartire nelle modalità che saranno concordate con la cooperativa, soggetto attuatore, datore di lavoro. OPERA UNIVERSITARIA si impegna a corrispondere alla società la quota a proprio carico derivante dal seguente calcolo, per il periodo 1/01/2020 al 31/12/2020:
 - Quota mensile imponibile arrotondata a carico dell'OPERA UNIVERSITARIA (20%) per ogni persona tempo pieno pari ad € 474,00 + IVA, per un importo complessivo per tutte le 16 persone a tempo pieno di € 91.008,00.= oltre ad IVA.Tale importo, di € 91.008,00.= oltre ad IVA., verrà corrisposto come segue:
 - € 15.168,00 + IVA previa emissione di relativa fattura relativa a 2

quote mensili emessa alla stipula del contratto;

- € 15.168,00 + IVA previa emissione di relativa fattura relativa a 2

quote mensili emessa entro 31/07/2020 da parte di CLA;

- € 15.168,00 + IVA previa emissione di relativa fattura relativa a 2

quote mensili emessa entro 31/08/2020 da parte di CLA;

- € 15.168,00 + IVA previa emissione di relativa fattura relativa a 2

quote mensili emessa entro 30/09/2020 da parte di CLA;

- € 15.168,00 + IVA previa emissione di relativa fattura relativa a 2

quote mensili emessa entro 30/10/2020 da parte di CLA;

- € 15.168,00 (massima spesa a conguaglio) + IVA previa emissione di relativa fattura a saldo comprensiva delle 2 ultime quote mensili e di eventuali rimborsi per mensilità non effettuate durante l'anno emessa entro il 31/03/2021 da parte di CLA.

3) La quota mensile sarà sempre corrisposta tranne nel caso in cui il lavoratore sarà assente per malattia, infortunio, aspettativa per un periodo temporale continuativo pari o superiore a 30 giorni, anche a cavallo di più mesi consecutivi.

4) È a carico di OPERA UNIVERSITARIA la messa a disposizione di locali idonei, attrezzatura e strumenti specifici per l'espletamento del servizio.

ART. 2

1) In considerazione del fatto che la tipologia di lavoratori da dover impiegare per l'espletamento del suddetto servizio è quella di cui all'art. 7 della Legge Provinciale 27 novembre 1990, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e valutato il contenuto della convenzione in

parola, congiuntamente si conviene che la Società non garantirà la presenza di personale sostitutivo in caso di assenza per ferie e permessi, malattie e/o infortuni del personale assegnato in convenzione.

ART. 3

2) La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

3) La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'OPERA UNIVERSITARIA ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 4

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano

di prevenzione della corruzione di Opera Universitaria di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine La Società dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La Cooperativa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

La Società si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 5

Opera Universitaria rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente.

ART. 6

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono interamente a carico della Società, mentre l'I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.

Il presente contratto è in forma elettronica e viene sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 7

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere la Società ed Opera Universitaria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 8

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alla legge statale e provinciale in materia e alle norme del codice civile.

Le parti si danno il reciproco consenso al trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

CONSORZIO LAVORO AMBIENTE S.C.. OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

dott. Melchiorre Lino Orler

dott. Paolo Fontana

f.to digitalmente

f.to digitalmente